

R.G. n. [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

La Corte d'Appello di Venezia, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati

Dott. [REDACTED] Presidente

Dott. [REDACTED] Consigliere

Dott. [REDACTED] Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo in data 25/09/2015, promossa con atto di citazione notificato per via telematica in data 14.9.2015

da

[REDACTED]. (C.F. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati [REDACTED] o del Foro di Palermo e presso il loro studio in Palermo elettivamente domiciliata, giusta mandato allegato all'atto di citazione

—appellante —

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in persona del liquidatore *pro tempore*, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato [REDACTED] del Foro di Agrigento ed elettivamente domiciliata in Venezia Mestre



presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], giusta mandato allegato alla comparsa di risposta

- appellata-

con l'intervento di

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED]) (C.F./P.IVA. [REDACTED]), rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato [REDACTED] del Foro di Palermo ed elettivamente domiciliata in [REDACTED] (Venezia), presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], giusta mandato allegato all'atto d'intervento

- intervenuta-

In punto: revocazione di lodo arbitrale.

Conclusioni delle parti costituite:

per l'appellante

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia adita, contrariis rejectis, così giudicare:

- In via preliminare, ordinare ai sensi degli artt. 401 e 373 cod. proc. civ. la sospensione dell'esecuzione dell'impugnato Lodo arbitrale emesso in Padova il 14.07.14 a firma degli arbitri Avv. [REDACTED].  
[REDACTED] tra le parti [REDACTED] s.r.l., per l'attività prestata per le [REDACTED] per i motivi sopra esplicitati; -  
in via principale, revocare il Lodo arbitrale emesso in Padova il 14.07.14 a firma degli arbitri Avv. [REDACTED] tra le parti [REDACTED], per l'attività prestata per le



[REDACTED], ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 395 n. c.p.c. ovvero ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c. e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di [REDACTED] e quindi l'insussistenza della relative pretesa creditoria; - per l'effetto, ordinare la restituzione delle somme ottenute illegittimamente in virtù dell'impugnato Lodo.- dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsiasi atto consequenziale posto in essere per l'esecuzione del provvedimento impugnato.

per l'appellata

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) preliminarmente, rigettare la istanza di sospensione della efficacia esecutiva e della esecuzione dell'impugnato lodo arbitrale del 14 luglio 2014, non sussistendone i presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* di cui agli artt. 401 e 373 cod. proc. civ.; 2) nel merito, ritenere e dichiarare inammissibile la impugnazione per revocazione, proposta da [REDACTED] con atto di citazione del 12 settembre 2015 avverso il Lodo arbitrale del 14 luglio 2014, perché tardiva in confronto al termine perentorio di trenta giorni, ex artt. 325 e 326 cod. proc. civ., da quello della scoperta del dolo ovvero del recupero del documento decisivo; 3) ritenere e dichiarare inammissibile la impugnazione per re-vocazione di cui al punto *sub* 2), ex art. 398, comma 2, cod. proc. civ., perché non sono state indicate in citazione le prove che valgano a dimostrare il giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo e il giorno del recupero del documento decisivo; 4) in ogni caso e senza recesso, ritenere e dichiarare improponibili, improcedibili ovvero, con



qualsiasi statuizione, rigettare, perché totalmente destituite di fondamento, le domande tutte spiegate dalla società [REDACTED] con l'atto di citazione del 12 settembre 2015; 5) condannare l'attrice soccombente al pagamento delle spese borsuali e dei compensi professionali del presente giudizio.

per l'intervenuta

**Preliminarmente** Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'impugnato lodo arbitrale tra [REDACTED] e [REDACTED] per la l'attività prestata per le dichiarazioni Mod. 730; **Nel merito** -Dichiarare l'inammissibilità della domanda di revocazione del lodo arbitrale tra [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] per la l'attività prestata per le dichiarazioni Mod. 730 ai sensi dell'art.325 per scadenza dei termini per impugnare, essendo stata conosciuta la convenzione del 15.04.2011 nelle date del 17.09.2011 (Assemblea dei soci: [REDACTED].); -Dichiarare l'inammissibilità della domanda di revocazione lodo arbitrale tra [REDACTED] [REDACTED] per la l'attività prestata per le dichiarazioni Mod. 730 per mancanza dei requisiti necessari previsti dall'art. 398, 2° comma, c.p.c.; -Rigettare i motivi di gravame esposti da [REDACTED] - [REDACTED] al risarcimento danni per abuso del diritto di azione che è posta in connessione con la temerarietà e arbitrarietà della lite, fonte di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., da quantificare secondo equità. Emettere ogni altro e conseguente provvedimento di Legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari.



## Motivi della decisione

1. [REDACTED] (di seguito: [REDACTED]) ha proposto impugnazione per revocazione ex artt. 831, primo comma e 395, primo comma, nn. 1 e 3, c.p.c., avverso il lodo arbitrale pronunciato in Padova in data 14.7.2014, che ha accertato i crediti maturati in favore di [REDACTED] a titolo di corrispettivo per l'attività di prestazione di servizi svolta negli anni 2011 e 2012 in favore di [REDACTED] ed ha condannato quest'ultima al pagamento dei relativi importi oltre alle spese di arbitrato e di difesa, instando in via preliminare per la sospensione dell'esecutività del lodo.

Quale primo motivo di revocazione [REDACTED] ha dedotto il dolo di [REDACTED] e del suo amministratore [REDACTED], autore, a suo dire, di un disegno criminoso finalizzato allo svuotamento della società in danno del socio di maggioranza Confcontribuenti ed a vantaggio di una [REDACTED] (di seguito: [REDACTED]) della quale [REDACTED] deteneva la maggioranza delle quote. Ha precisato di aver scoperto il disegno criminoso in conseguenza dell'atto di precetto notificato in data 16.7.2015 ed alla successiva scoperta dell'esistenza di una convenzione tra [REDACTED] ed [REDACTED], in forza della quale quest'ultima delegava l'intera sua attività ad [REDACTED], impegnandosi a corrisponderle l'intero importo incassato da [REDACTED], convenzione la cui esistenza era stata sottaciuta da [REDACTED] prima al socio di maggioranza e poi anche al collegio arbitrale, che non aveva perciò potuto rendersi conto che [REDACTED] era una società priva di valore reale, che mai aveva prestato alcuna attività in favore di [REDACTED].



Quale secondo motivo di revocazione ha dedotto la scoperta della suddetta convenzione tra [REDACTED] ed [REDACTED], in quanto documento decisivo ai fini del giudizio arbitrale, poichè dimostrava che le prestazioni del cui corrispettivo si controverteva erano state poste in essere, in frode alle norme di legge in materia, da soggetto diverso da [REDACTED], che non era perciò legittimata a pretenderne il pagamento.

Costituendosi in giudizio, [REDACTED] ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione per revocazione: i) perchè tardivamente proposta oltre il termine di trenta giorni dalla scoperta del vizio revocatorio; ii) per non ricorrere alcuno dei motivi di revocazione tipizzati dall'art. 395, nn. 1 e 3, c.p.c.; iii) per non avere [REDACTED] indicate le prove del momento in cui aveva scoperto il dolo ovvero recuperato il documento. Nel merito ha concluso per il rigetto della domanda.

Nel giudizio ha spiegato intervento [REDACTED], rassegnando conclusioni, preliminari e di merito, analoghe a quelle dell'appellata.

Con ordinanza 14.1.2016 è stata respinta l'istanza d'inibitoria e fissata udienza di precisazione delle conclusioni sulle quali, siccome trascritte in epigrafe, la causa è passata in decisione senza ulteriore svolgimento di attività istruttoria.

2. L'impugnazione è inammissibile ed infondata.

2.1. Entrambi i motivi di revocazione vengono ricondotti alla scoperta della convenzione 15.4.2011 tra [REDACTED] (doc. 1 appellante). La convenzione rileva infatti: i) nella prospettiva del dolo processuale ex art. 395, n.1, c.p.c., quale elemento rivelatore del disegno criminoso ascrivito dall'appellante ad



[REDACTED] ed al contempo – in quanto documento non prodotto in giudizio ed i cui contenuti sono stati sottaciuti agli arbitri – quale parte di quel medesimo disegno criminoso; ii) nella prospettiva del motivo revocatorio di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c., quale documento decisivo scoperto dopo il lodo e che non era stato possibile produrre nel giudizio arbitrale per averne [REDACTED] sottaciuto l'esistenza.

Ciò posto, ai sensi dell'art. 398, secondo comma, c.p.c. è onere della parte che propone la revocazione, a pena di inammissibilità della stessa, di indicare le prove relative al giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo, ovvero del recupero dei documenti. Per quanto rilevato sopra, nel caso di specie la prima data va individuata nel momento in cui [REDACTED] ha avuto conoscenza dell'esistenza della convenzione e del suo contenuto, la seconda nel momento in cui è entrata in possesso del documento.

(n. 3).

Nella citazione introduttiva, [REDACTED] si è limitata ad allegare di avere 'scoperto il meccanismo attraverso la notifica di un atto di precetto in data 16.7.2015' e fa riferimento alla 'scoperta (dopo la notifica del summenzionato atto di precetto) di un documento sottoscritto dallo stesso amministratore' (atto di citazione, pag. 8: il riferimento è alla convenzione 15.4.2011).

L'allegazione è generica, non consentendo di individuare la data in cui il dolo è stato scoperto ed il documento reperito; è, inoltre, sprovvista di alcun riscontro probatorio.

Ad ovviare la carenza dei requisiti in esame non vale il riferimento alla data (16.7.2015) di notifica di un atto di precetto (doc. 3 [REDACTED]), che è stato formato da [REDACTED] e rivolto ad [REDACTED], che non è stato notificato a [REDACTED] e riguardava un



rapporto sostanziale diverso da quello oggetto della pronuncia arbitrale, e la cui attitudine probatoria, in ogni modo, resta circoscritta al fatto storico dell'enunciazione di una pretesa creditoria vantata dalla precettante [REDACTED] nei confronti della precettata [REDACTED], per un determinato importo ed in forza di un determinato titolo.

La citazione per revocazione è pertanto inammissibile per mancanza dei requisiti di cui all'art. 398, secondo comma, c.c..

2.3. Sotto correlato profilo, la revocazione è inammissibile per mancata osservanza del termine di proposizione dell'azione, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.c..

“L'impugnazione per revocazione correlata, a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., al ritrovamento di documenti non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza impugnata, deve essere proposta a pena di inammissibilità, a norma degli artt. 325 e 326 c.p.c., entro trenta giorni dalla data della scoperta dei documenti medesimi e l'onere della prova dell'osservanza del termine, e quindi della tempestività e dell'ammissibilità dell'impugnazione, incombe alla parte che questa abbia proposto, la quale deve indicare in citazione, a pena d'inammissibilità della revocazione, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento” (Cass. 11.5.2016, n. 9652; Cass. 20.10.2014, n. 22159; Cass. 4.2.2005, n. 2287).

2.4. Fermo, per quanto esposto, il mancato assolvimento da parte di [REDACTED] dell'onere di prova della tempestività dell'impugnazione, ciò che è per sé sufficiente a comportarne l'inammissibilità, va comunque rilevato che vi è in atti prova della





conoscenza della convenzione 15.4.2011 da parte dell'odierna appellante da epoca ben anteriore alla notifica del precetto 16.7.2015. Alla convenzione ed al suo contenuto fa infatti espresso riferimento il verbale dell'assemblea ordinaria di [REDACTED] tenutasi in data 29.9.2014 (doc. 12 [REDACTED]) cui ha partecipato anche il socio [REDACTED], detentore del 98% delle quote di [REDACTED]; ed ancor prima, fa riferimento alla "sottoscrizione di un accordo con [REDACTED], che si ricorda essere socio di [REDACTED], per l'attività dei servizi [REDACTED] per la gestione globale di tali servizi" il verbale dell'assemblea ordinaria dei soci di [REDACTED] tenutasi in data 17.9.2011 (doc. 2 [REDACTED]), cui pure ha partecipato per delega il socio [REDACTED]

Non ha fondamento, in proposito, la doglianza dell'appellante, che lamenta la mancata concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., richiesti alla prima udienza di trattazione, onde poter formulare mezzi istruttori in relazione a tali evidenze documentali, e la conseguente compromissione del diritto di difesa.

Il giudice non è vincolato a concedere i termini per il deposito di memorie istruttorie, per il solo fatto che la parte ne abbia fatto richiesta (Cass. 23.3.2017, n. 7474). La lesione del diritto di difesa assume rilevanza ai fini della validità degli atti processuali allorquando determini un effettivo e concreto pregiudizio allo svolgimento di attività processuali cui la parte avrebbe avuto diritto. Con specifico riferimento all'attività istruttoria, allorquando il giudice abbia ritenuto la causa matura per la decisione, senza necessità di assunzione di mezzi di prova e l'abbia perciò senz'altro rinviata alla fase conclusiva, la parte può, comunque, articolare i mezzi di prova in sede di



conclusioni ed ulteriormente precisare negli scritti conclusivi la decisività e rilevanza delle prove non ammesse nonché il pregiudizio da essa subito a causa della mancata concessione dei termini istruttori (Cass. 30.9.2016, n. 19568, pronuncia emessa con riferimento al previgente disposto dell'art. 184 c.p.c.). L'appellante non ha formulato mezzi istruttori in sede di precisazione delle conclusioni e neppure negli scritti conclusivi, sicchè non è dato riscontrare lesione o compressione concretamente apprezzabile delle facoltà difensive.

2.5. Vale, ancora, osservare come la questione della 'delega totale dell'attività di [REDACTED] dipendenti' da parte di [REDACTED] ad [REDACTED] fosse stata dedotta ed espressamente esaminata in sede di giudizio arbitrale, e considerata dagli arbitri 'circostanza incontestata tra le parti' (lodo arbitrale 14.7.2014, pag. 13). Ciò che costituisce ulteriore conferma della risalenza della conoscenza in capo a [REDACTED] degli accordi tra [REDACTED] ed [REDACTED], e quindi, per un verso della tardività della impugnazione per revocazione, per altro verso della mancanza di decisività del documento pretesamente scoperto dopo il lodo.

2.6. Da ultimo, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale "il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ., in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Ne consegue che non sono idonei a realizzare la suddetta fattispecie la semplice allegazione di fatti non



veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità (Cass. 9.6.2014, n. 12875; in senso conforme, Cass. 26.9.2018, n. 22851).

3. E' inammissibile l'intervento in causa da parte di [REDACTED]

All'intervento di terzi nel giudizio per revocazione si applica, in forza del combinato disposto degli artt. 831, primo comma, e 400 c.p.c., l'art. 344 c.p.c., a mente del quale l'intervento è consentito ai terzi che potrebbero proporre l'opposizione di cui all'art. 404 c.p.c., vale a dire i terzi pregiudicati dalla decisione impugnata, ovvero i creditori e gli aventi causa di una delle parti, quando la decisione è l'effetto di dolo o collusione a loro danno. Nessuna delle due ipotesi ricorre nel caso di specie, nel quale l'intervento di [REDACTED] ha carattere adesivo dipendente, in quanto, senza far valere un diritto autonomo ed incompatibile con quelli delle parti in causa e senza determinare alcun ampliamento dell'oggetto del processo, è soltanto volto a sostenere le ragioni di [REDACTED] ed il rigetto dell'impugnazione.

4. [REDACTED] va condannata, secondo soccombenza, alla rifusione delle spese di lite in favore di [REDACTED], alla cui liquidazione si provvede come da dispositivo, escluse le competenze per la fase istruttoria, che non ha avuto effettivo svolgimento. Si ravvisano giustificati motivi per compensare integralmente le spese tra [REDACTED] e terza intervenuta.



p.q.m.

definitivamente pronunciando nella causa d'impugnazione per revocazione del lodo arbitrale emesso in Padova il 14 luglio 2014, proposta da [REDACTED] contro [REDACTED] con l'intervento di [REDACTED] così provvede:

- 1) dichiara l'impugnazione inammissibile;
- 2) dichiara inammissibile l'intervento in causa di [REDACTED];
- 3) condanna [REDACTED] a rifondere ad [REDACTED] le spese del giudizio, che liquida in Euro 13.560,00 per competenze, oltre 15% spese generali, Cassa ed Iva come per legge;
- 4) spese compensate tra le altre parti.

Così deciso in Venezia, 14.5.2019

Il Presidente

[REDACTED]

Il Consigliere Est.

[REDACTED]

